

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**PARTES LEGAL**

**STEFANO VECCHIATO**  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

SILVIA FURLAN  
AVVOCATO

ANGELA BRUNO  
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

**AREA COMMERCIALISTI**

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO  
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA  
DOTT. AREA CONTABILE

**AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE**

FLAVIA RAMELLA  
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI  
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI  
EXPORT MANAGER

**AREA AMMINISTRATIVA**

KATY MATTAROLLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**AREA CUSTOMER SERVICE**

MICHELA FENU  
AREA CUSTOMER SERVICE

**AREA SERVIZI**

MARIKA BOLZONELLO  
AREA SERVIZI

**OF COUNSEL:**

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

## CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI E RICERCA E SVILUPPO

Gentili Clienti,  
riteniamo utile riepilogare la disciplina attualmente in vigore relativamente ai crediti d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0" e per gli investimenti in beni cosiddetti "generici".

### CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

#### SOGGETTI BENEFICIARI

I crediti d'imposta in esame:

- spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- non spettano alle imprese:
  - in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
  - destinatarie di sanzioni interdittive.

La spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest'ultimo è comprovato da un **DURC** in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta.

#### INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi**. Il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti in beni materiali di costo unitario pari o inferiore a € 516,46, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo (integrale nell'esercizio di sostenimento / ripartizione in più esercizi tramite le quote di ammortamento).

#### Esclusioni

Sono esclusi dal beneficio in esame gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR (autovetture, motocicli e ciclomotori);
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni.

#### BENI STRUMENTALI "GENERICI"

Per i beni **materiali ed immateriali nuovi "generici"**, ossia diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B, è riconosciuto il credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi, fino al 31.12.2022 (30.6.2023).



<b>Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021</b> (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1054 L.178/2020	<b>Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022</b> (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1055 L. 178/2020
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)	limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

## **UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

### BENI STRUMENTALI "GENERICI"

Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione:

- in compensazione con il mod. F24 (codice tributo "6935" e nel campo "anno" si riporta l'anno di entrata in funzione);
- in 3 quote annuali di pari importo;
- oppure
- in unica quota annuale per investimenti di beni immateriali effettuati fino al 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi (periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione) inferiore a € 5 milioni;
- in unica quota annuale per investimenti beni materiali effettuati fino al 31.12.2021 indipendentemente dall'ammontare dei ricavi.

### **BENI INDUSTRIA 4.0**

#### **BENI DI CUI ALLA TABELLA "A"**

Con riferimento ai **beni materiali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A**, Finanziaria 2017, il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.



Importo investimento	Credito d'imposta		
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) <b>comma 1057-bis - NEW</b>
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	5%
	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

#### BENI DI CUI ALLA TABELLA "B"

Con riferimento ai **beni immateriali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella B**, Finanziaria 2017, oltre alla proroga del credito d'imposta spettante è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento.

Credito d'imposta		
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058	Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) <b>comma 1058-bis - NEW</b>	Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) <b>comma 1058-ter - NEW</b>
20%	15%	10%
limite massimo annuale costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

#### UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

##### BENI DI CUI ALLE TABELLE "A" e "B"

Il credito d'imposta è utilizzabile dall'anno in cui è avvenuta l'interconnessione:

- in 3 quote annuali di pari importo.
- in compensazione con il mod. F24 (codice tributo "6936" per i beni Tabella A e nel campo "anno" si riporta l'anno di entrata in funzione o interconnessione);
- in compensazione con il mod. F24 (codice tributo "6937" per i beni Tabella B e nel campo "anno" si riporta l'anno di entrata in funzione o interconnessione).



Se l'interconnessione interviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 10% - 6%) fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione.

Dall'anno dell'interconnessione il credito "Industria 4.0" va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Nel caso in cui la quota annuale/parte di essa non sia utilizzata, l'ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi ed essere utilizzato già dall'anno successivo, incrementando la quota fruibile a partire dal medesimo anno.

#### **ADEMPIMENTI RICHIESTI**

Le fatture / documenti devono **riportare il riferimento della norma**. Per gli investimenti in beni "Industria 4.0" effettuati nei periodi oggetto della proroga in esame, può essere utilizzata la seguente dicitura:

*"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021".*

Qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture e i documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, prima dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B effettuati nel periodo oggetto di proroga è necessario predisporre una **perizia asseverata** / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

#### **CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO**

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di interconnessione o entrata in funzione per i beni "generici", il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va restituito entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, senza sanzioni ed interessi.

Il ricalcolo dell'agevolazione è richiesto anche in caso di investimenti in leasing, a seguito del mancato riscatto del bene / cessione del contratto durante il "periodo di sorveglianza".

#### **Investimenti sostitutivi**

In caso di cessione del bene agevolato di cui alla Tabella A, è possibile continuare ad usufruire del beneficio a condizione che si provveda a:

- sostituire il bene originario ceduto con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attestare l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.



Se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene originario, l'uso del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

\*\*\* \*\*

Di seguito, Vi evidenziamo i dettagli relativi alla proroga del Credito di imposta nell'ambito della Ricerca e Sviluppo.

**CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITA' INNOVATIVE**

È confermata la proroga del credito d'imposta introdotto dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ai commi da 198 a 208:

- fino al 31.12.2031 per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
- fino al 31.12.2025 per gli investimenti in:
  - transizione ecologica;
  - innovazione tecnologica 4.0;
  - altre attività innovative.

La misura del credito è differenziata a seconda dell'attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione dell'investimento.

Attività agevolabili	Periodo investimento	Misura / limite credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo (comma 200)	fino al 31.12.2022	20% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall'1.1.2023 al 31.12.2031	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 5 milioni
Attività di innovazione tecnologica (comma 201)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica (comma 202)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo, limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	fino al 31.12.2022	15% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2023 al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni

La base di calcolo va assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.



**PARTES**<sup>®</sup>  
AT YOUR SIDE

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo (codice tributo in F24 "6938") a decorrere dal periodo successivo a quello di sostenimento delle spese.

Per accedere ai benefici è richiesta una relazione tecnica e la certificazione dei costi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni.

Studio Partes Srl